

Attraverso l'elaborazione di un quesito standard da sottoporre al CTU medico legale, il Tribunale di Milano o, per essere più precisi, l'Osservatorio sulla giustizia civile, prosegue nella propria opera di coordinamento, di indirizzo e, se possibile, di unificazione della prassi giudiziaria. Analogo obiettivo è stato perseguito dalla Società Medico Legale del Triveneto e dal Coordinamento dei Giudici di Pace del Veneto, i quali hanno a loro volta stilato un quesito che, nei suoi aspetti essenziali, non si discosta da quello milanese.

La necessità di porre mano alla stesura di un quesito standard è apparsa evidente in seguito all'introduzione da parte del Legislatore dei discussi commi 3 ter¹ e 3 quater² dell'art. 32 L. 27/2012 ed alla lettura che degli stessi è stata data da parte assicurativa.

La pratica conseguenza di ritenere “ il colpo di frusta non più risarcibile” ha di contro cagionato un proliferare del contenzioso in materia quale non si vedeva da tempo.

La sconsolante approssimazione con cui i suddetti commi sono stati redatti ha aperto l'ennesimo dibattito, con fior di studiosi costretti a interrogarsi su che cosa debba intendersi per “accertamento clinico strumentale obiettivo” e, in particolare ha costretto gli interpreti a ridursi ad interrogarsi per quale motivo non sia stato utilizzato alcun segno di interpunzione ed omessa qualsiasi congiunzione o disgiunzione oppure ad indagare su quale sia l'esatto significato da attribuire all'avverbio “visivamente”, presente nel comma 3 quater.

Forse il legislatore pensava a un medico legale avvolto in un immaginario burka, che ne lasci scoperti solo gli occhi e ne ottunda gli altri quattro sensi? E se il termine visivamente fosse, invece, un semplice sinonimo dell'avverbio “clanicamente”?

Già i primi commentatori avevano stilato un facile pronostico. In giudizio “sarà duro lo scontro fra le parti; ed un ruolo molto importante dovrà essere svolto dal Giudice: innanzitutto formulando un quesito che rifletta la piena conoscenza della problematica qui trattata e, per conseguenza, indirizzando il suo CTU verso chiare e complete applicazioni medico – legali”³.

Tanto il quesito veneto, quanto quello ambrosiano, si allineano alla prevalente dottrina medico legale e stabiliscono che l'accertamento di cui al comma 3 ter deve essere inteso come clinico o strumentale e non come clinico e strumentale.

Il quesito veneto stende un pietoso velo sull'assurdo avverbio “visivamente”, a Milano si è preferito non ignorarlo, pur attribuendo allo stesso un significato ampio e articolato, sulla base della considerazione che il novum del dettato legislativo sarebbe costituito proprio dai due avverbi del comma 3 quater, senza necessità di fare ricorso ai tre aggettivi del comma 3 ter, in quanto l'accertamento clinico obiettivo già rientra nell'attività tipica del medico legale, il quale deve verificare la sussistenza del danno biologico temporaneo e permanente sulle base di nozioni non modificate dalla novella⁴.

Il quesito ambrosiano fa, infine, espresso riferimento a “rilevanti evidenze scientifiche” al fine di consentire l'accertamento della natura ed entità delle lesioni anche nei casi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali.

¹ In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

² Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

³ Ronchi, I commi 3- ter/3 – quater della Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e la Corazzata Potemkin, in Riv. It. Med. Leg., 2012, 1869.

⁴ In questi termini Spera, Art. 32, commi 3 ter e 3 quater, della l. 27/2012: problematiche interpretative, in Danno e Resp., 2013, 216.

Un ultimo aspetto, presente in entrambi i quesiti, merita di essere posto in evidenza, in quanto fa piazza pulita di altri questi slogan caro agli assicuratori: “non esiste più il danno morale”. Entrambi, infatti, danno per pacifica la sussistenza, accanto al danno biologico, del danno morale e prendono decisamente posizione, in senso affermativo, in merito alla vexata quaestio se esso sia o no suscettibile di accertamento medico legale; il quesito veneto, in omaggio a noti studi della scuola medico legale locale, distingue la “sofferenza intrinseca” in tre livelli (lieve, medio elevato), mentre il quesito milanese chiede al CTU di determinare il grado di “sofferenza psicofisica” facendo riferimento a una scala da 1 a 5.

Avv. Dario Mastria